



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E PROVVEDITORATO

Ufficio Prevenzione e Protezione

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura *di cassette di Pronto soccorso, valigette di medicazione e pacchi reintegro per i lavoratori dell'Ente.*

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo della fornitura a base d'asta del presente appalto ammonta a **€10.950,00** oltre IVA.

Art.3

Norme regolatrici della fornitura

La fornitura dei beni deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato d'oneri;
- b) dalle norme contenute nel vigente regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°0085/3/C del 21.10.1993;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge emanate in materia per ciò che non sia disciplinato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di contabilità generale approvato con Regio Decreto 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) Dal D.M. 28.10.1985;
- e) Dal D. Lgs 163/2006.

Art.4

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari a 1/20 del prezzo offerto nei modi previsti dalla legge.

La ditta si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termine di legge.

Art. 5

Esami Tecnici e merceologici

Sono a carico della Ditta fornitrice le spese inerenti eventuali esami tecnici e merceologici che l'Amministrazione provinciale, a proprio insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura, per accettarne la rispondenza alle specifiche richieste.

La ditta aggiudicataria prima di iniziare la consegna è obbligata a presentare presso la sede, che sarà successivamente indicata dall'Amministrazione, i campioni della fornitura.

Art. 6

Prezzi

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisioni, essi resteranno quindi invariati nel modo più assoluto.

Detti prezzi si intendono stabiliti per merce franco regolarmente consegnata presso i luoghi che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportuni.

Resta a carico dell'Amministrazione l'IVA, il cui importo sarà esposto dalla ditta in fattura, separatamente dal prezzo netto, con l'aliquota applicata nella misura di legge.

Art. 7

Consegna

La consegna dei beni forniti deve essere effettuata alla presenza del responsabile della direzione "Demanio, Patrimonio e Provveditorato" o di un suo delegato, che provvederà a redigere apposito verbale di rispondenza, contenente l'elenco del materiale consegnato.

La consegna dei beni dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del verbale di affidamento della fornitura, presso le vari sedi che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportune.

Restano a carico della ditta fornitrice tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, licenze, visti, nonché il trasporto e quant' altro necessario per il collaudo.

Art.8

Collaudo

Il collaudo verrà effettuato a cura del personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale, in presenza del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un suo delegato, secondo le

norme di contabilità generale dello Stato, e dovrà avere luogo entro 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione della consegna.

Il collaudo consiste nel controllo e nella verifica della rispondenza della fornitura alle caratteristiche specificate nella perizia ed ai campioni degli articoli presentati prima della gara.

Le forniture non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dovranno essere sostituite con altre idonee, entro venti giorni dalla data del collaudo, a spese, e cura della ditta, con applicazione della penale per ritardata consegna di cui all' art. 9.

In mancanza, l'Amministrazione ha facoltà di affidare ad altri la fornitura, addebitando alla Ditta il prezzo di mercato della fornitura delle partite rifiutate, con riserva delle penalità di cui all'art.9.

Art. 9

Fatture e pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dalla Provincia Regionale di Palermo su presentazione di regolare fattura e di tutte le certificazioni dovute per i dispositivi consegnati, dopo che il materiale fornito sarà accettato, collaudato, e preso in carico. La fattura dovrà essere in regola con le norme fiscali e dovrà contenere la dichiarazione della ditta, sotto la propria responsabilità, di avere annotato l'IVA sui propri registri, oppure la dichiarazione di esserne esente.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati alla Ditta o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art.296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

Penalità

A carico della Ditta appaltatrice è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penalità pari all'1% (uno per cento) per i primi dieci giorni di ritardo e del 2% (due per cento) per ogni giorno di ulteriore ritardo, calcolato sull'importo relativo alla merce ancora non consegnata; la somma corrispondente sarà detratta dalla liquidazione finale.

Qualora il ritardo riguardasse l'intera fornitura, per un periodo superiore a gg.30, l'Amministrazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto, senza necessità di atto di mora, con semplice lettera raccomandata, ed eseguire la procedura in danno, disciplinata al successivo punto b).

b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare la fornitura, oppure nell'ipotesi di rifiuto della fornitura all'atto del collaudo, verrà esperita l'azione in danno nelle forme prescritte, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore

spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'acquisto presso altra impresa dei prodotti oggetto del contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante, tutti i casi sopra evidenziati, di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

Art. 11

Divieto di subappalto e cessione del contratto.

E' fatto espresso divieto al fornitore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le forniture oggetto del contratto, il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all'immediata rescissione del contratto e alla perdita della cauzione, e il fornitore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati

Art. 12

Controversie

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la ditta, la competenza è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (Foro di Palermo).

Art. 13

Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie per la sua registrazione

ART.14

Condizioni Sospensive

L'offerta sottoscritta, mentre vincola la Ditta dal momento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica previsti D.L.vo 163/06 e comunque al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

Palermo, lì

Per accettazione

La Ditta Fornitrice

